

GESTIONE PREVIDENZIALE PER I COMMERCianti: insufficiente la qualità di socio accomandatario per far scattare l'iscrizione

SOCIAL SECURITY MANAGEMENT FOR TRADERS: insufficient quality of accomandatory partner to sign up subscription

Danilo Volpe¹

RIASSUNTO: La sentenza della Corte di Cassazione, 26.2.2016, n. 3.835, affronta il tema dell'obbligatorietà dell'iscrizione del socio accomandatario di una società in accomandita semplice commerciale nella Gestione Previdenziale per i Commercianti ed esclude che tale iscrizione derivi dal mero possesso della qualità di socio accomandatario. L'Autore, dopo un breve excursus storico sul tema della doppia contribuzione gravante sul socio-amministratore di una società commerciale, analizza i singoli requisiti previsti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.

PAROLE CHIAVE: Corte di Cassazione. Gestione commercianti. Contribuzione previdenziale. Socio accomandatario.

SOMMARIO: 1. La fattispecie: l'obbligazione contributiva gravante sul socio accomandatario di una s.a.s. commerciale. Ricostruzione storica. 2. La Gestione Previdenziale per i Commercianti: a) la *ratio*; 2.2. Segue: b) i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione. 3. Profili problematici: a) la nozione di *prevalenza*; 3.1 (*segue*): b) valore probatorio della dichiarazione fiscale del contribuente; 3.2. (*segue*): c) il riparto dell'onere probatorio in giudizio. 4. Il caso delle società immobiliari.

ABSTRACT: The decision of the Court of Cassation n. 3,835, dated 02.22.2016, faces the issue of compulsory registration of the controlling shareholder of a limited partnership in the Social Security Management for traders and excludes that such registration arises from the quality of a registered partner. The author, after a brief historical report on the subject of the double contribution that falls on the partner-administrator of a commercial company, analyzes each of the requirements for enrollment in the Social Security Management for traders.

KEYWORDS: Court of Cassation. Management traders. Social security contribution. Partner.

SUMMARY: 1. The case in point: the contributory obligation weighing on the general partner of a s.a.s. commercial. Historical reconstruction. 2. Social Security Management for Merchants: a) the ratio; 2.2. Follows: b) the subjective and objective requirements for registration. 3. Problematic profiles: a) the concept of prevalence; 3.1 (continued): b) probative value of the taxpayer's tax declaration; 3.2. (continued): c) the allocation of the probative burden in court. 4. The case of real estate companies.

1 LA FATTISPECIE: L'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA GRAVANTE SUL SOCIO ACCOMANDATARIO DI UNA S.A.S. COMMERCIALE

Artigo recebido em 26/03/2018.

Artigo aprovado em 12/06/2018.

¹Danilo Volpe é Professor de Direito do Trabalho na Universidade de Bari "A. Moro" e Advogado em Trani.



Con la sentenza in commento², la Corte di Cassazione interviene nuovamente sull'attualissimo tema dell'obbligazione contributiva gravante sul socio accomandatario di una società in accomandita semplice avente natura commerciale e, in particolare, sull'obbligatorietà dell'iscrizione del medesimo nella Gestione Previdenziale per i Commercianti.

La pronuncia si collega in qualche modo con quella annosa vicenda giurisprudenziale che, per anni, ha riguardato il problema della cd. doppia contribuzione, ovvero dell'obbligo contributivo sussistente in capo al soggetto che, all'interno di una società commerciale, rivesta contemporaneamente il ruolo di socio e la carica di amministratore.

La problematica anzidetta, meglio nota come *Operazione Poseidone*³, ha avuto una notevole eco mediatica, innanzitutto per la quantità dei soggetti coinvolti dalle pretese creditorie dell'INPS ed anche per la particolare complessità della vicenda giuridica sottesa, nell'ambito della quale è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite, smentita da una successiva norma di interpretazione autentica, a sua volta sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale.

La *quaestio juris*, in particolare, deriva dal “*putiferio interpretativo*”⁴ che, in passato, ha interessato l'art. 1 co. 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁵; ai sensi di tale norma, infatti, ove un soggetto esercita più attività autonome, assoggettate a diverse forme di contribuzione, è iscritto nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente.

Sin dalla sua promulgazione, l'INPS ha sempre interpretato l'art. 1 co. 208, nel senso di limitare le attività tra cui individuare quella prevalente esclusivamente a quelle che comportano

² Declaration on the rights of mentally Retarded Persons (1971), approvata dall'Assemblea generale dell'ONU on **CASSAZIONE, 26.2.2016, n. 3835, S. Lavoro, sentenza – Pres. Roselli, Est. Di Paolantonio, P.M. Servello** RDRST, Brasília, Volume 4, n. 1, 2018, p. - - jan-abr/2018 (difforme) – INPS (Avv.ti Maritati, D'Aloisio, Sgroi) e C.L. (Avv. Dierna). Conf. Corte d'Appello di Bologna, 3.9.2012. Contribuzione previdenziale – art. 1, co. 202 l. 662/96 – Gestione previdenziale commercianti – requisiti soggettivi – automaticità iscrizione socio accomandatario – non sussiste – onere probatorio. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore.

³ Per approfondire la genesi dell'Operazione Poseidone, si v. Catini 2016, 391.

⁴ Così R. Rivero 2011, 137.

⁵ L'art. 1 co. 208 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede testualmente: “*Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitano contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.*”

l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, artigiani o coltivatori diretti, escludendo, invece, l'attività amministrativa del socio di società commerciali, il cui esercizio comporta sempre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 co. 26, l. 335/1995. In altre parole, l'INPS, per i soci-amministratori di società commerciali, ha sempre sostenuto la tesi della doppia contribuzione, ovvero la necessità dell'iscrizione contemporanea nella Gestione commercianti, per la partecipazione sociale all'impresa, e nella Gestione Separata, per l'attività resa in virtù del ruolo amministrativo.

Dopo un notevole dibattito giurisprudenziale, la questione sembrava esser stata risolta dall'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010⁶, aveva dichiarato illegittima la doppia contribuzione imposta ai soci-amministratori di società commerciali, ritenendo, di contro, applicabile anche ai medesimi il confronto tra attività di cui all'art. 1 co. 208 della l. 662/96, con conseguente iscrizione alla gestione previdenziale di quella ritenuta prevalente.

Qualche mese dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, tuttavia, il legislatore ha complicato ulteriormente la vicenda, emanando l'art. 12 co. 11 del d.l. 31.5.2010, n. 78⁷ che forniva l'interpretazione autentica dell'art. 1 co. 208: con questa norma, il legislatore, accogliendo integralmente l'esegesi fornita dall'Istituto e smentendo gli assunti delle Sezioni Unite, ha definitivamente sancito l'obbligo della doppia contribuzione (sia alla gestione separata, sia alla gestione commercianti) in capo ai soci amministratori delle società commerciali.

La norma di interpretazione autentica, peraltro, è stata anche oggetto del giudizio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 15 del 26 gennaio 2012⁸ che, oltre ad averne sancito la legittimità costituzionale, ne ha altresì confermato la sua applicabilità retroattiva. La dottrina ha, sul punto, assunto posizioni opposte, soprattutto riguardo l'opportunità per il legislatore di emanare una norma di interpretazione autentica, peraltro, retroattiva. Da un lato, infatti, v'è chi⁹, rilevando i difetti della sentenza delle Sezioni Unite, ha accolto con favore l'intervento del legislatore, ritenendolo finalizzato a mettere ordine in alcuni principi già presenti nel sistema

⁶ Cass. 12.2.2010, n.3240, in *RCDL*, 2010, 1, 281.

⁷ L'art. 12 co. 11 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con mod. in l. 30 luglio 2010, n. 122 prevede espressamente che: *"L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335"*.

⁸ C. Cost., 26/01/2012, n. 15, in *Gcost*, 2012, I, 145

⁹ *Rivesto* 2011, 146. Contro le conclusioni cui sono giunte le Sezioni Unite si veda anche *Asnaghi* 2010 e *Canavesi* 2010.

previdenziale; dall'altro, invece, v'è la posizione di chi¹⁰ ha fortemente criticato la natura retroattiva della norma di interpretazione autentica, in quanto contrastante con le esigenze di tutela del legittimo affidamento posto dai cittadini nella certezza dell'ordinamento giuridico.

L'interpretazione autentica fornita dal legislatore, nonostante le aspre critiche ricevute da una parte della dottrina, sembrava comunque destinata a chiudere definitivamente la questione ed i numerosi contenziosi che, nel frattempo, erano sorti. Così però non è stato: vi sono stati contribuenti infatti che hanno continuato a resistere avverso le pretese creditorie avanzate dall'INPS, non contestando più la legittimità della doppia contribuzione ma contestando, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per la loro iscrivibilità nella Gestione Commercianti. In questo modo, il vaglio della giurisprudenza si è spostato dal piano prettamente giuridico al piano fattuale.

Premessi questi brevi cenni storici, occorre esaminare la fattispecie sottesa alla sentenza in commento: essa trae origine dalla notifica di una cartella esattoriale da parte dell'INPS nei confronti del socio accomandatario di una s.a.s. commerciale, per contributi non versati alla Gestione Commercianti nel periodo 1 febbraio 1998 – 31 ottobre 2000.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bologna, tuttavia, avevano negato la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'INPS, escludendo dunque l'obbligo del socio di iscriversi nella Gestione Previdenziale predetta. La Corte d'Appello di Bologna, in particolare, aveva ammesso in linea di principio la legittimità della contemporanea iscrizione del socio accomandatario di una società commerciale nella Gestione Commercianti e nella Gestione Separata, onerando l'INPS dell'onere di provare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per tale iscrizione. Sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie, però, i giudici del gravame avevano escluso il diretto coinvolgimento del socio accomandatario nella gestione dell'attività aziendale, ritenendo dunque illegittima l'iscrizione del medesimo nella Gestione Commercianti.

Nonostante l'esito negativo dei due gradi di merito, l'INPS ricorre per Cassazione, deducendo *“la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, commi 202, 203 e 208 della Legge 662/96 (art. 360, n. 3 c.p.c.)”*. L'Ente, in particolare, fonda il proprio ricorso sulla base di due distinti assunti: sostiene, in primo luogo, che il socio accomandatario è *ex sé* iscrivibile alla Gestione Commercianti in quanto è l'unico che può compiere atti in nome e per conto della società e, per tali atti, risponde illimitatamente anche con il proprio patrimonio personale; in secondo

¹⁰ Barutti 2012, 470. Notevolmente critica è anche la posizione di Massa 2012, 169 che individua la *ratio* dell'intervento legislativo di interpretazione autentica nelle *“finalità puramente finanziarie: tra l'altro, esso ha luogo nella cd. Manovra estiva 2010, attraverso un decreto legge che nel preambolo menziona la necessità di contenimento della spesa pubblica”*. In senso conforme Colasante 2012 e Rondo 2011.

luogo, che il giudizio di prevalenza ex art. 1 co. 208 ha natura “*endogena*”, dovendo avere ad oggetto le sole vicende interne alla società e non anche le altre ed ulteriori attività espletate dal socio all’esterno di essa.

La Cassazione, tuttavia, con motivazione ampia e ben argomentata ritiene infondati i motivi adottati dall’Inps.

Dando per acquisito il principio della doppia contribuzione sancito dalla norma di interpretazione autentica ex art. 12, co. 11 d.l. 78/2010, infatti, la Suprema Corte riconosce l’autonomia delle due posizioni previdenziali, sostenendo che «è *necessario che per ciascuna di esse ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili rispettivamente al commercio e all’amministrazione societaria*»¹¹.

Analizzando poi i requisiti soggettivi per l’iscrizione alla Gestione Commercianti (che saranno singolarmente analizzati nel paragrafo successivo), la Corte ritiene inoltre che la mera responsabilità illimitata del socio accomandatario non sia sufficiente per la sua iscrizione nella predetta Gestione, ma che, al contrario, sia necessario un accertamento in concreto della sua partecipazione al lavoro aziendale in maniera abituale e prevalente. Esclude, peraltro, che tale requisito sia implicito nella semplice qualità di accomandatario, in quanto “*vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione delle attività commerciali, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori*”.

Essa conclude, infine, con l’individuazione della *ratio* sottesa all’intervento legislativo volto ad assicurare la tutela previdenziale realizzata con la Gestione Commercianti, chiarendo efficacemente come i beneficiari di tale Gestione abbiano esigenze molto più prossime ai lavoratori dipendenti piuttosto che agli imprenditori.

2 LA GESTIONE PREVIDENZIALE PER I COMMERCIANTI: A) LA *RATIO*

Per una corretta esegesi dei requisiti normativamente previsti ai fini dell’iscrizione alla Gestione Commercianti e, soprattutto, per distinguere nettamente tra l’attività di amministratore e quella del socio - lavoratore¹², è opportuno analizzare le ragioni che hanno indotto il legislatore ad estendere i benefici previdenziali anche ai piccoli Commercianti.

¹¹ In senso conforme si v. Cass. 01.07.2015, ordinanza n. 13446 e Cass. 05.03.2013, ordinanza n. 5444 inedite a quanto consta.

¹² Secondo Imbriaci 2011, 40 la distinzione appare sfuggente nel caso delle piccole e medie società a responsabilità limitata.

L'istituzione della cd. gestione commercianti è avvenuta con l'emanazione della l. 22 luglio 1966, n. 613 mediante la quale si è introdotto un trattamento previdenziale in favore dei titolari di piccole aziende commerciali, che prima ne erano privi.

I piccoli commercianti, infatti, rientrano in una categoria sociale di imprenditori caratterizzati dalle dimensioni assolutamente minimali delle strutture produttive e da un reddito quantitativamente non lontano da quello dei lavoratori dipendenti. Il legislatore del 1966, quindi, ha ritenuto che anche per tali soggetti sussistesse un interesse pubblico (nell'ambito del c.d. *Welfare State*) ad assicurare loro i mezzi essenziali di sussistenza quando non fossero stati più in grado di operare proficuamente. Non a caso tale gestione previdenziale è comune ad artigiani e coltivatori diretti, figure aventi le medesime caratteristiche socio-produttive. Anche autorevole dottrina¹³ è stata dello stesso parere, riconducendo l'estensione soggettiva della tutela previdenziale ai commercianti, artigiani e coltivatori diretti, alla comunanza di esigenze di protezione previdenziale tra queste «*categorie, per così dire, "sottoprotette" di lavoratori autonomi*» e i lavoratori subordinati del settore privato.

Nello stesso senso si esprime anche la giurisprudenza che, tuttavia, pare porre l'accento non tanto sull'aspetto sociale – la comunanza di esigenze previdenziali fra lavoratore dipendente e piccolo imprenditore commerciale, artigiano o coltivatore diretto – quanto sull'elemento materiale delle caratteristiche dell'attività espletata, giungendo a sostenere che *“l'assicurazione commercianti (è, n.d.r.) posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”*¹⁴.

2.2 SEGUE: B) I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L'ISCRIZIONE

Come spesso accade in materia previdenziale, i requisiti previsti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti non sono contenuti in un testo normativo unico ed organico, bensì in una moltitudine di testi differenti che, peraltro, negli anni hanno subito svariate modifiche. Anche la

¹³ Così Cinelli 2001, 126.

¹⁴ Ex plurimis Cass. 12.2.2010, n.3240, in *LG*, 2010, 6, 559, nonché C. App. Bologna, 2.4.2013, in *GLav.*, 2013, 23, 35 con nota critica di Zavalloni.

tecnica redazionale utilizzata dal legislatore per la scrittura di quelle norme, peraltro, non è delle migliori, contenendo continui richiami ad altre norme che, di certo, non facilitano (ma, anzi, complicano notevolmente) il compito dell'interprete.

Da questa congerie di norme emerge che i requisiti richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti sono distinguibili in due categorie: requisiti soggettivi, ovvero i requisiti che deve possedere la persona fisica beneficiaria dell'iscrizione alla gestione previdenziale predetta; requisiti oggettivi, vale a dire i requisiti che, invece, deve presentare la società cui partecipa la persona fisica beneficiaria.

I requisiti soggettivi sono contenuti nell'art. 1 della l. 27.11.1960, n. 1397, modificato, da ultimo, dall'art. 1, co. 203 della l. 23.12.1996, n. 662. Esso, in particolare, prevede che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti sussista per quei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: *“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”*

I quattro requisiti innanzi richiamati devono sussistere contemporaneamente¹⁵ e non alternativamente per far sorgere il diritto/obbligo di iscrizione e la conseguente obbligazione contributiva. Significativo appare, infatti, che nel testo legislativo essi siano separati da un segno di interpunzione come il punto e virgola, senza che sia in alcun modo indicata la loro alternatività.

La *ratio* della Gestione previdenziale per gli esercenti attività commerciali, così come innanzi definita, trova quindi pieno riscontro proprio dal requisito soggettivo sub a): il legislatore, infatti, riferendosi ai titolari o gestori di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia, intende valorizzare l'elemento personale e familiare di tali imprese che, anzi, deve risultare predominante rispetto agli altri fattori produttivi¹⁶.

¹⁵ Cass. 05.03.2013, ordinanza n. 5444 inedita a quanto consta.

¹⁶ In questo senso si v. da ultimo Cass. 27.04.2016, n. 8303, in *DeJure*, Giuffrè, che esclude la sussistenza dei requisiti soggettivi perché il soggetto non esercitava l'attività commerciale nell'impresa in modo diretto ed esecutivo né in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, limitandosi a compiti di controllo e coordinamento dell'attività svolta nei vari settori aziendali a capo di ciascuno dei quali v'era un soggetto diverso con responsabilità gestionale ed operativa.

Come si analizzerà più compiutamente nel paragrafo successivo, infine, è sicuramente il requisito sub c) quello attorno al quale si è creato il più vivace scontro esegetico, giacché esso presenta un elemento – quello della prevalenza – utilizzato (*rectius*, abusato) dal legislatore in più di un’occasione, da ultimo anche con riferimento all’art. 1 co. 208, l. 662/96. L’ulteriore elemento prescritto dal requisito sub c), quello dell’abitudine, invece, è stato sin da subito pacificamente inteso quale “*professionalità dell’attività d’impresa di cui all’art. 2082 c.c.*”¹⁷.

Sul punto, inoltre, appare interessante la tesi¹⁸ secondo cui l’art. 2, co. 2, l. 1397/1960 - ai sensi del quale “*le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica*” – escluderebbe l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione commercianti per quei soggetti che, pur in possesso dei requisiti sub a) e c), siano titolari di imprese dotate di personalità giuridica, ovvero società a responsabilità limitata e società per azioni. In senso contrario si è, invece, espresso l’Inps con propria circolare¹⁹ secondo cui l’art. 2 co. 2 innanzi detto si limiterebbe ad escludere le imprese con personalità giuridica dal novero dei soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione previdenziale, fermo restando tale obbligo in capo ai loro soci.

La tesi sostenuta dall’Istituto si fa preferire: è, infatti, la stessa norma che elenca i requisiti soggettivi richiesti per l’iscrizione alla gestione commercianti ad annoverare espressamente i soci di società a responsabilità limitata. La lettera b) dell’art. 1 l. 1397/1960, invero, esclude espressamente i soci di società a responsabilità limitata dal necessario possesso del requisito della “*piena responsabilità dell’impresa*”. Deve dunque ritenersi che il legislatore imponga implicitamente il possesso degli ulteriori requisiti anche per i soci di società a responsabilità limitata e che, quindi, questi siano anch’essi destinatari della tutela previdenziale prevista dalla gestione commercianti²⁰.

I requisiti oggettivi sono invece prescritti dall’art. 1 co. 1 della l. 22/07/1966, n.613 e dall’art. 1, co. 202 l. 662/96.

L’art. 1 della l. 613/66, in particolare, estende l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti “*piccole imprese commerciali*” mentre l’art. 1, co. 202 l.

¹⁷ Così Catini 2016, 390; in senso conforme Olivelli 2014, 668 nonché, in giurisprudenza, Cass. 12.07.2012, n. 11804 in *MGC*, 2012, 7-8, 906.

¹⁸ Sostenuta da Olivelli 2014, 667.

¹⁹ Circolare Inps 7.2.1997, n. 25.

²⁰ Accoglie questa tesi Cass. 22.10.2013, n. 23943, in *MCG*, 2013, 10, 980 secondo cui i contributi alla gestione commercianti sono “*sono dovuti anche dai soci di società a responsabilità limitata in base alla normativa prima richiamata (L. n. 662 del 2006, art. 1, comma 203) con la quale il legislatore ha voluto evitare che, grazie allo schermo societario, la prestazione del socio di srl espletata nell’ambito dell’impresa commerciale sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e ha voluto superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di imprese individuali o i soci di società di persone, da un lato e, dall’altro, i soci di società a responsabilità limitata*”.

662/96 la estende anche “ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88”²¹.

È evidente che la *ratio* sottesa alla gestione commercianti è confermata anche con riferimento ai requisiti oggettivi e, nello specifico, a quello previsto dall'art. 1 della l. 613/66: esso, infatti, annovera espressamente i piccoli imprenditori commerciali, la cui nozione è contenuta nell'art. 2083 c.c., secondo cui “sono piccoli imprenditori (...) i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. Deve trattarsi quindi di piccole realtà economiche, condotte ed organizzate mediante l'attività lavorativa del piccolo imprenditore, al più, coadiuvato dalla propria famiglia.

Fornendo un'interpretazione restrittiva dell'art. 49, co. 1 lett. d) l. 88/89²², peraltro, la giurisprudenza di legittimità e di merito più recente ha escluso la natura commerciale di alcune particolari tipologie di società, quali, ad esempio, quelle aventi come oggetto sociale la mera riscossione dei canoni di locazione degli immobili di proprietà. Per un'analisi più approfondita della problematica v., *infra*, il successivo paragrafo 4.

3 PROFILI PROBLEMATICI: A) LA NOZIONE DI PREVALENZA

È tuttavia il requisito soggettivo prescritto dalla lett. c) dell'art. 1, co. 1, l. 1397/60 quello sul quale si è concentrata maggiormente l'attenzione di giurisprudenza e dottrina, vale a dire il requisito della partecipazione *prevalente* al lavoro aziendale da parte del socio.

Le difficoltà interpretative, infatti, sono sorte a causa della formulazione infelice della normativa *de qua*, che utilizza più volte l'aggettivo “*prevalente*” ma con accezioni del tutto differenti. Questo aggettivo lo si rinviene, dapprima, nell'art. 1 della l. 27.11.1960, n. 1397 con riferimento alla partecipazione personale del socio all'interno dell'impresa, quale requisito per l'iscrizione nella gestione commercianti; successivamente, viene utilizzato all'interno del co. 208, dell'art. 1, l. 662/96, che, invece, impone un confronto fra attività contemporaneamente esercitate da una medesima persona fisica al fine di individuare quella prevalentemente espletata e, conseguentemente, assoggettarla all'assicurazione obbligatoria.

²¹ L'art. 49 co. 1, lett. d) l. 88/89 testualmente annovera il “settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie”.

²² A mero titolo esemplificativo, v. C. App. Genova 24.10.14, n. 4023 in *GLav*, 2015, 7, 40 con nota di Viceconte N., per la quale deve intendersi come attività commerciale quell' “operatività materiale nell'esercizio del commercio che deve concretizzarsi quanto meno nella produzione o intermediazione di beni o servizi”.

Si tratta, in altri termini, di due concetti differenti di prevalenza.

La prevalenza, intesa con riferimento alla partecipazione personale del socio all'attività aziendale *ex art. 1 l. 1397/60*, infatti, va verificata in relazione agli altri fattori produttivi utilizzati dalla medesima impresa: l'obbligatoria iscrizione del socio alla gestione commercianti sorgerebbe dunque solo ove l'apporto lavorativo di quest'ultimo sia preponderante (prevalente) rispetto agli ulteriori fattori produttivi. Questa interpretazione, accolta oltre che dalla sentenza in commento anche dalla giurisprudenza maggioritaria²³, è stata già fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2010²⁴, la cui motivazione ha opportunamente chiarito che *“la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno”*²⁵.

Sebbene, dunque, il principio mutuato in tema di doppia contribuzione del socio – amministratore di società commerciali sia stato superato dalla successiva norma di interpretazione autentica, rimane invece ancora attuale l'interpretazione fornita dal Supremo consesso in materia di prevalenza della partecipazione personale del socio nell'azienda.

La prevalenza prevista dall'all'art. 1, co. 208 l. 662/96, in relazione alle attività autonome, al contrario, come già rilevato, non va riferita alla struttura produttiva dell'impresa singolarmente considerata, ma impone un confronto fra le plurime attività espletate dalla medesima persona fisica. Come specificato nel paragrafo introduttivo del presente contributo e contrariamente a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, a seguito dell'interpretazione autentica fornita con l'art. 12, co. 11, d.l. 78/2010, non può essere oggetto di questo confronto la duplice attività che il soggetto svolge nella medesima società commerciale sia come socio che come amministratore.

Tale diversa nozione di prevalenza, tuttavia, non viene accolta unanimemente: in senso contrario si è pronunciato chi ha escluso la possibilità di attribuire un doppio significato al termine *prevalenza*, in quanto *“se esistessero due concetti e due operazioni logiche da effettuare, non si spiegherebbe infatti come, per lo stesso soggetto che espliciti all'interno della impresa commerciale un'attività operativa che dovrebbe già risultare prevalente (addirittura rispetto*

²³ Cass. 01.07.2015, ordinanza n. 13446, cit.; Cass. 12.07.2012, n. 11804, cit.; C. App. Milano 5.10.2015, n. 766 e 6.10.2015, n. 677 inedite a quanto consta; C. App. Bologna, 2.4.2013, cit.; Trib. Monza 7.4.2015, n. 211, in *DeJure*, Giuffrè; Trib. Forlì 15.1.2016, n. 6 inedita a quanto consta.

²⁴ Cass. S.U. 12.2.2010, n. 3240 cit.

²⁵ In senso conforme in dottrina Bavasso 2013, 694 che opportunamente suggerisce di *“operare una valutazione dell'impatto che il lavoro svolto dal socio ha sull'attività aziendale nel suo complesso e, dunque, rispetto a tutti gli altri fattori di produzione”*.

all'apporto di ogni altro fattore lavorativo, secondo le SU) per essere iscritto alla gestione commercianti, si possa porre poi in concreto un problema di prevalenza di un'altra sua eventuale attività lavorativa autonoma”²⁶. Per tale motivo, questo Autore suggerisce di unificare il concetto di prevalenza, rapportandolo esclusivamente alle attività della persona fisica, ovvero a quelle attività complesse o miste per le quali sorge il problema di verificare, volta per volta, quale sia quella più rilevante per il soggetto che la rende. In altre parole, come afferma anche un altro Autore “il contenuto del criterio di prevalenza di cui al comma 203 non può che avere natura soggettiva e deve essere riferito all'attività del singolo socio: l'iscrizione nella gestione commercianti richiede cioè solo che l'attività resa dal socio sia la sua abituale e prevalente attività”²⁷.

Questa interpretazione che, a quanto consti, non ha ottenuto quasi alcuna accoglienza in giurisprudenza²⁸, è stata, invece, fatta propria dall'Inps²⁹ che ha definito il concetto di prevalenza come quella “dedizione alla cura e gestione dell'impresa (organizzazione di mezzi e di risorse, piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi) che risulti maggiore rispetto ad eventuali altre occupazioni lavorative del medesimo soggetto”.

3.1 (SEGUE): B) VALORE PROBATORIO DELLA DICHIARAZIONE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

Nella fattispecie sottesa alla sentenza in commento, la pretesa contributiva era stata avanzata dall'Inps nei confronti di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice. In generale, nella cd. operazione Poseidone, l'iscrizione nella Gestione Commercianti operata d'ufficio dall'Ente previdenziale ha coinvolto i soci-amministratori tanto di società di persone quanto di società di capitali.

Con esclusivo riferimento alle società di persone, tuttavia, la domanda avanzata dall'Inps ha tratto origine dall'*incrocio* di dichiarazioni fiscali e, in particolare, dal confronto tra le dichiarazioni fiscali rese dalle società e quelle rese dalla persona fisica. Utilizzando i dati fiscali in possesso dell'Agenzia delle Entrate, difatti, l'Inps ha iscritto nella Gestione Commercianti le persone fisiche che, da un lato, avevano dichiarato redditi da partecipazione societaria (compilando l'apposito riquadro RH) e, dall'altro, avevano ammesso che questa partecipazione costituisse la loro occupazione prevalente ai sensi dell'art. 1 co. 202, l. 662/96 (compilando l'apposito riquadro

²⁶ Roverso 2011, 145.

²⁷ Così Zavalloni 2013, 38, cit.

²⁸ Per l'unico caso in cui ciò è avvenuto, per quanto consta, v. C. App. Genova 5.10.2012, in *Glav*, 2012, 39, 32.

²⁹ Messaggio n. 12698 del 10.6.2011.

RK). In presenza di tali dichiarazioni ed in assenza di una iscrizione previdenziale, l'Inps iscriveva d'ufficio tali soggetti nella Gestione Commercianti.

Secondo la tesi dell'Istituto Previdenziale, quindi, era il socio che, attraverso la dichiarazione fiscale, aveva ammesso la sussistenza dei requisiti normativamente previsti per la propria iscrizione nella Gestione Commercianti e, in particolare, che la sua partecipazione alla società di persone avente natura commerciale costituisse la sua occupazione abituale e prevalente. Con messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011, l'Inps rileva infatti testualmente che *“la dichiarazione dei redditi, pur essendo riferita all'ambito fiscale, assume pieno valore in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa dell'interessato, pertanto le attestazioni ivi contenute saranno inficcate solo da elementi probatori, attestanti il mancato svolgimento dell'attività lavorativa della società”*.

Secondo la tesi dell'Istituto, quindi, la dichiarazione fiscale resa dal contribuente assumerebbe il valore di mera presunzione semplice ex art. 2729 c.c.³⁰ che, seppur liberamente apprezzabile dal giudice, comporterebbe un'inversione dell'onere della prova. In altre parole, in presenza di una dichiarazione fiscale sfavorevole al contribuente, non dovrebbe essere l'Inps a provare la sussistenza dei requisiti per la sua iscrizione nella gestione commercianti, bensì il contribuente medesimo a dimostrare la sua mancata partecipazione al lavoro aziendale³¹.

A quanto consta sul punto la giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata; la giurisprudenza di merito ha sostanzialmente negato il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal contribuente in sede fiscale, statuendo che le medesime *“hanno valore esclusivamente ai fini fiscali e non possono assurgere ad ammissione e prova dei presupposti dell'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale”*³².

In effetti pare difficile attribuire valore confessorio alle dichiarazioni fiscali rilasciate dal contribuente: esse, infatti, sono rilasciate ad un Ente pubblico (Agenzia delle Entrate) diverso dall'Inps. Potrebbe al più riconoscersi valore di confessione stragiudiziale rilasciata ad un terzo e,

³⁰ Secondo cui *“Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.*

³¹ In senso conforme si è espresso Catini 2016, 391 che, pur attribuendo alla dichiarazione fiscale sfavorevole per il contribuente *“contenuto sostanzialmente confessorio, sufficiente all'iscrizione previdenziale”*, ha attribuito al contribuente medesimo l'onere di dimostrare l'assenza del requisito della prevalenza, individuando a tal fine quali indici rilevanti la mancanza di una concreta partecipazione al lavoro, l'esistenza di certificati medici che attestino inabilità al lavoro, documentazione attestante la permanenza all'estero. In giurisprudenza, invece, si v. Trib. Milano 20.3.2013, nn. 1169 e 1174, inedite a quanto consta, che parimenti hanno ritenuto che ove l'obbligo contributivo sorga in presenza della dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, incombe su quest'ultimo l'onere di provare che la realtà è diversa da quanto contenuto nella dichiarazione medesima.

³² Così Trib. Monza 7.4.2015, n. 211, cit. nonché, in senso sostanzialmente conforme, Trib. Forlì 15.1.2016, n. 6, cit. e Trib. Bergamo 4.2.2016, n. 102, quest'ultima inedita a quanto consta.

in quanto tale, ai sensi dell'art. 2735, co. 1 c.c., priva di valore di prova legale e quindi liberamente apprezzabile dal giudice.

La rettificabilità delle dichiarazioni fiscali rese dal contribuente, invece, pare pacificamente ammissibile: con lo stesso messaggio n. 12698/2011, infatti, è l'Ente previdenziale medesimo ad ammetterla, in quanto essa ben potrebbe esser stata determinata da un errore tanto dell'intermediario abilitato alla dichiarazione tanto del contribuente medesimo³³.

3.2 (SEGUE): C) IL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO

Si ritiene pacificamente che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.³⁴, incomba sull'Inps l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e, quindi, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione del socio nella gestione commercianti.

Procedendo all'iscrizione d'ufficio dei soci-amministratori di società commerciali, è l'Istituto che avanza una pretesa contributiva e, conseguentemente, deve provare i fatti costitutivi di tale pretesa. Ciò vale anche quando è il contribuente ad instaurare il giudizio mediante la proposizione di un'azione di accertamento negativo (finalizzata proprio ad accertare l'illegittimità della propria iscrizione nella gestione commercianti).

Sul punto, si rileva un fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce all'Inps l'onere di provare i presupposti di cui alla l. 662/96, ritenendo che *“il gravame di provare i fatti costitutivi del diritto spetta sempre alla parte che si afferma titolare del diritto che intende far valere, ancorché essa sia convenuta in un giudizio di accertamento negativo”*³⁵. In senso conforme si sono espresse anche le più recenti sentenze di merito, le quali hanno opportunamente

³³ In caso di rettifica, anzi, l'Inps, con messaggio n. 12698 del 10.6.2011, consiglia l'annullamento dell'accertamento (e quindi dell'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti) purché, nel caso di specie, siano assenti altri elementi che dimostrerebbero lo svolgimento abituale dell'attività di impresa, quali ad esempio la firma degli atti relativi alla quotidiana gestione aziendale, assicurazione Inail, assenza di lavoratori dipendenti o di collaboratori e, infine, utilizzo delle attrezzature aziendali.

³⁴ Secondo cui, come noto, *“chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

³⁵ Così Cass. 10.11.2010, n. 22862, in *MGC*, 2010, 11, 1433 e Cass. 18.5.2010, n. 12108, in *MGC*, 2010, 5, 774. In senso conforme si v. Cass. 27/04/2016, n. 8303, cit.; Cass. 01.07.2015, ordinanza n. 13446, cit. Più in generale, in materia di riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a cartella esattoriale, si v. Cass. 6.11.2009, n. 23600, in *MGC*, 2009, 11, secondo cui: *“In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv., con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito”*

statuito che *“l’obbligo contributivo è collegato all’esistenza della situazione di fatto che lo determina e (...) incombe sull’Inps l’onere di provare la presenza e l’effettività di tali circostanze; senza che spetti all’opponente dimostrare la mancata partecipazione alla conduzione dell’impresa”*³⁶.

Con riferimento alla medesima fattispecie sottesa alla sentenza in commento, peraltro, anche la dottrina ha avuto modo di esprimersi circa l’incombente sull’Inps dell’onere di provare in giudizio la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per l’iscrizione alla gestione commercianti, sostenendo che *“in mancanza di idonea dimostrazione da parte dell’ente previdenziale di un diretto coinvolgimento del socio nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la sussistenza di tale requisito non può essere automaticamente dedotta dalla semplice qualità di socio accomandatario”*³⁷.

4 IL CASO DELLE SOCIETÀ DI GODIMENTO

Come brevemente accennato *supra* al paragrafo 2.2, particolarmente interessante appare, infine, il caso delle cd. società di godimento, ovvero quelle società in cui *“le parti indicano fittiziamente nell’atto costitutivo come oggetto sociale un’attività imprenditoriale, mentre nella realtà i soci si limitano a godere dei beni conferiti”*³⁸.

Il caso è di notevole ed attuale interesse perché tra le società di godimento rientrano quelle società che si limitano esclusivamente a concedere in locazione gli immobili di cui sono proprietarie ed a riscuotere i relativi canoni; molte delle persone fisiche iscritte d’ufficio dall’Inps alla gestione commercianti, peraltro, rivestivano la carica di soci – amministratori proprio in queste società di locazione.

La questione è stata già affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia del 2013, dalla quale è scaturito un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Con un’ordinanza del 2013³⁹, infatti, la Suprema Corte ha escluso l’iscrivibilità alla gestione commercianti del socio amministratore di società di locazione, escludendo in radice la natura commerciale di queste società e prescindendo da ogni considerazione sulla natura dell’attività

³⁶ Così C. App. Milano 6.10.2015, n. 677, cit. Conformemente si v. Trib. Monza 7.4.2015, n. 211, cit; Trib. Teramo 15.09.2015, n. 762, in *Dejure*, Giuffrè; Trib. Pescara 25.11.2014, n. 1019, in *Dejure*, Giuffrè; Trib. Milano 19.08.2013, in *RCP*, 2014, 1, 324; C. App. Bologna, 2.4.2013, cit.

³⁷ Così Ludovico 2016, 514 e, in senso conforme, Catini 2016, 392.

³⁸ Così Catini 2016, 379.

³⁹ Cass. 11.02.2013, n. 3145, in *GC*, 2013, 10, I, 2055.

esercitata dal socio⁴⁰. Secondo questa pronuncia, in particolare, tali società – limitandosi alla mera riscossione dei canoni di locazione – non eserciterebbero attività di intermediazione immobiliare, sicché non rientrerebbero nel settore terziario ex art. 49, co. 1, lett. d), l. 88/89⁴¹.

Senza esplicitarlo, dunque, la Suprema Corte ammette che, nel nostro ordinamento, possano costituirsi società finalizzate al mero godimento di immobili. Tale possibilità, tuttavia, è vivacemente dibattuta in dottrina: da un lato, infatti, v'è chi⁴² sostiene che l'utilizzo dello schema societario richiederebbe sempre l'esercizio di un'attività definibile imprenditoriale o un'attività che, sebbene non commerciale, abbia comunque uno scopo di lucro, anche perché l'art. 2248 c.c.⁴³ sembrerebbe vietare la costituzione di società di semplice godimento di beni sociali⁴⁴; dall'altro, invece, v'è chi⁴⁵ sostiene che le società di mero godimento sarebbero teoricamente ammissibili, non ostandovi l'art. 2248 c.c. che sarebbe una semplice norma di chiusura del sistema. Sul punto è opportuno, inoltre, segnalare l'orientamento della giurisprudenza di merito che, invece, ha sostanzialmente ritenuto compatibili con il nostro ordinamento le società aventi ad oggetto esclusivo o principale la gestione degli immobili, purché esse abbiano la forma di società semplici⁴⁶.

Nell'ambito del dibattito svoltosi in dottrina e nella giurisprudenza di merito, prevale quindi un'opinione critica nei confronti della pronuncia n. 3145/2013 della Suprema Corte: essa, infatti, non avrebbe tenuto conto dell'insegnamento della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui le società, costituite nelle forme di cui al capo III ss. del titolo V del libro quinto del codice civile, acquistano la qualità di imprenditore sin dal momento della loro costituzione, a prescindere dall'effettivo inizio ed esercizio di tale attività⁴⁷; da tale qualità *civilistica* di

⁴⁰ La successiva giurisprudenza di merito si è uniformata pacificamente al principio mutuato dalla pronuncia di legittimità anzidetta: si v. Trib. Forlì 15.1.2016, n. 6, cit.; Trib. Trani 23.2.2016, n. 334, inedita a quanto consta; Trib. Trani 1.3.2016, n. 436, inedita a quanto consta; C. App. Genova 24.10.14, n. 4023, cit.; Trib. Pordenone 8.10.2015, n. 142, in *Dejure*, Giuffrè; Trib. Teramo 15.9.2015, n. 762, in *Dejure*, Giuffrè;

⁴¹ Di diverso avviso sono stati invece Gallo e Martina 2011, 70 secondo cui “L'attività di affitto di immobili propri (...) rientra a pieno titolo nel settore terziario, ai sensi della legge n. 88/1989, trattandosi di un'attività di servizi dotata di autonoma caratterizzazione, quindi soggetta ad obbligo contributivo”.

⁴² Fra tutti, Campobasso 2006.

⁴³ Ai sensi dell'art. 2248 c.c. “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalla norme del titolo VII del libro III”.

⁴⁴ In tal senso v. Di Feo 2013, 2058. Catini (2016, 382) parimenti ritiene inammissibili le società di godimento in quanto sarebbero contrarie al contratto (tipico) di società, giacché l'oggetto sociale perseguito non rispetterebbe la causa del contratto.

⁴⁵ Di Sabato 2011, 30.

⁴⁶ C. App. Trieste 23.12.1999, in *Società*, 2000, 1105; Trib. Ancona 14.3.2000 e 26.5.2000, entrambe in *Società*, 2001, 82; *contra* Trib. Mantova 3.3.2008, in *Società*, 2009, 1026

⁴⁷ In tal senso, v. Di Feo 2013. In senso contrario si v. Barraco e Bianco (2013, 58).

imprenditore discenderebbe l'abitudine previdenzialistica connessa all'iscrizione alla gestione commercio dell'Inps⁴⁸.

5 BIBLIOGRAFIA

ASNAGHI A. (2010), *Socio amministratore e commerciante: le Sezioni Unite della Cassazione non convincono*, in *Boll. Adapt*, 19.

BARRACO E. BIANCO S. (2013), *Gestione Commercianti: locazione di immobili senza iscrizione del socio*, in *Glav*, 23, 51.

BAVASSO E. (2013), *La disciplina previdenziale del socio – lavoratore e amministratore di s.r.l.*, in *LG*, 7, 689.

BARUTTI S. (2012), *Dalle corti al legislatore e dal legislatore alle corti: lo strano caso dell'efficacia retroattiva della norma che impone la doppia iscrizione previdenziale al socio – lavoratore e amministratore di srl*, nota a C. Cost. 26.1.2012, n.15, in *RIDL*, II, 469.

CAMPOBASSO G.F. (2006), *Diritto commerciale, II, Le società*, Utet, Torino.

CANAVESI G. (2010), *Esercizio di attività commerciale da parte del socio amministratore di S.r.l.: le Sezioni Unite si pronunciano a favore dell'unicità dell'iscrizione al regime previdenziale corrispondente all'attività prevalente*, in *GI*, 2108.

CATINI S. (2016), *Gestione societaria di immobili e «operazione Poseidone» dell'INPS: ovvero, privilegiare l'approccio previdenziale o quello civilistico?* in *RDSS*, 2, 379.

CINELLI M. (2001), *Diritto della previdenza sociale*, Giappichelli, Torino.

COLASANTE P. (2012), *Una legge di interpretazione autentica per «fare cassa»: un'occasione perduta per tracciare i limiti dei provvedimenti anti-crisi*, nota a C. Cost. 26.1.2012, n.15 in *Gcost*, I, 174.

DI FEO A. (2013), *Brevi considerazioni in tema di società di godimento e obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti*, nota a Cass. 11/02/2013, n. 3145, in *GC*, 2013, 10, I, 2055.

DI SABATO F. (2011), *Diritto delle società*, Giuffrè, Milano.

GALLO M. e MARTINA E. (2011), *Dal modello Unico presentato all'Agenzia all'operazione Poseidone dell'Inps*, in *GLav*, 27, 70.

IMBRIACI S. (2010), *Socio amministratore e contribuzione: l'intervento delle Sezioni Unite*, nota a Cass. S.U., 8.8.2011, nn. 17074 e 17076 in *GLav*, 37, 38.

LUDOVICO G. (2016), *Sull'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei soci accomandatari*, in *LG*, 5, 513.

⁴⁸ Così Catini 2016.

MASSA M. (2012), *Difficoltà di dialogo. Ancora sulle divergenze tra Corte Costituzionale e Corte Europea in tema di leggi interpretative*, nota a C. Cost. 26.1.2012, n.15, in *Gcost*, I, 167.

OLIVELLI F. (2014), *Due casi di esclusione dell'obbligatorietà dell'iscrizione del lavoratore nella cd. Gestione Commercianti*, in *RIDL*, 3, 665.

RIVERSO R., 2011, *La doppia iscrizione previdenziale del socio di s.r.l. tra norma interpretativa e Costituzione*, in *LG*, , 2, 137.

RONDO A. (2011), *L'interpretazione autentica della disciplina previdenziale degli amministratori di s.r.l. dopo le Sezioni Unite*, in *MGL*, 3, 186.

ZAVALLONI D. (2013), *Soci amministratori di srl commerciali e iscrizione alla gestione commercianti*, nota a C. App. Bologna, 2.3.2013, in *GLav*, 23, 35.